



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Olbia - Tempio

**Settore Staff Del Sindaco
Servizio Staff - Segreteria Del Sindaco**

ORDINANZA N°16 DEL 09/05/2020 Prot

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 SUL TERRITORIO COMUNALE. APERTURA ATTIVITÀ IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA N.20 DEL 02.05.2020.

IL SINDACO

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3”;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19”;
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 «Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica»;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica»;

Le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e precisamente:

- n. 9 del 09.03.2020 recante «Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica» con la quale preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna»;
- n. 19 del 13.04.2020 recante «Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
- n. 20 del 02.05.2020 recante «Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

RICHIAMATI:

- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica»;
- la propria precedente ordinanza n. 8 del 07.04.2020 avente ad oggetto «sospensione temporanea delle attività commerciali, esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita a seguito delle direttive emanate dal dpcm del 09 marzo 2020 e dei successivi dpcm in materia di contenimento del contagio del coronavirus».

RITENUTO:

- di dover consentire, in ossequio alle disposizioni Regionali di cui all'art. 12 e ss. dell'ordinanza n.20 del 02.05.2020 del Presidente della Regione Sardegna:

- la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, garantendo all'interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta;
- la vendita commerciale all'ingrosso e al dettaglio di materiali per l'edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione di aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione;
- l'attività delle agenzie immobiliari, pratiche automobilistiche, di assistenza fiscale;
- attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia;
- attività di tosatura degli ovini;
- vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili;
- apertura di esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini.

A partire dalla giornata di lunedì 11.05.2020, salvo diversa valutazione in dipendenza dall'andamento della curva di diffusione del virus nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità R_t uguale o inferiore a 0,5;

- la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona;
- la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie.

VALUTATA la necessità di continuare a garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori.

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, di consentire:

- la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, garantendo all'interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta;

- la vendita commerciale all'ingrosso e al dettaglio di materiali per l'edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione di aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione;
- l'attività delle agenzie immobiliari, pratiche automobilistiche, di assistenza fiscale;
- attività da parte degli esercizi di toilettatura degli animali da compagnia;
- attività di tosatura degli ovini;
- vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili;
- apertura di esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini.

A partire dalla giornata di lunedì 11.05.2020, salvo diversa valutazione notificata da parte della Regione Sardegna a questo comune entro tale data, in merito all'andamento della curva di diffusione del virus con parametro dell'indice di trasmissibilità R_t uguale o inferiore a 0,5;

- la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo esemplificativo, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
 - le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
 - dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
 - gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
 - dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.
- La riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature e gioiellerie, profumerie, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone;
 - gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti;
 - gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura;

- i titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita;
- i titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

Tutte le suddette attività di vendita devono essere esercitate nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento personale di cui all'allegato 5 del DPCM del 26.04.2020 e di quanto previsto negli articoli 22, 23 e 24 dell'Ordinanza n. 20 del 02/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna;

Di demandare alle forze dell'ordine il compito di far ottemperare quanto esposto nella presente ordinanza.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificato:

- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando dei Carabinieri di Arzachena;
- al Comando dei Carabinieri di Porto Cervo;
- al Commissariato di PS di Porto Cervo;
- alla Protezione Civile agosto 89 di Arzachena;
- alla Protezione Civile Costa Smeralda di Arzachena;
- alla compagnia barracellare di Arzachena.

INFORMA

Che ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 N.1199.

Il Sindaco
Avv. Roberto Ragnedda